



COMUNE DI LUOGOSANO

(Provincia di Avellino)

Tel 0827 73007 – Fax 0827 78129 pec : protocollo.luogosano@cert.irpinianet.eu

C.F. – 82000610640 – P.Iva - 00289760647

Prot. n. 283 del 30.01.2021

Ordinanza n. 27 del 30.01.2021

ORDINANZA SINDACALE: sospensione didattica in presenza dal 01.02.2021 al 06.02.2021

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

CONSIDERATA l'evoluzione in negativo della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

TENUTO CONTO dell'ordinanza prot. n. 490 del 30.01.2021 a firma del Vice-Sindaco del Comune di Sant'Angelo All'Esca con la quale si sospendono le attività scolastiche in presenza fino alla data del 6 febbraio 2021 a causa dell'aggravamento della situazione dei contagi sul proprio territorio;

TENUTO CONTO che sono tutt'ora in atto da parte delle autorità competenti le indagini epidemiologiche del caso per accertare la reale diffusione del contagio che dovrebbero concludersi non prima del 06.02.2021;

TENUTO CONTO che il Comune di Sant'Angelo All'Esca è strettamente collegato al Comune di Luogosano per vicinanza territoriale, rapporti familiari, istituzionali e scolastici;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione del contagio ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

SENTITO il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "L. Di Prisco" di Fontanarosa;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

DATO ATTO che la situazione esposta, così come motivata, integra le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali volte alla tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e delle norme ivi richiamate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

- per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia statale e le

attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di 1° grado operanti in questo Comune fino al 06.02.2021 fatte salve le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

- che quanto innanzi indicato rimane in vigore fatte salve ulteriori determinazioni subordinate alla valutazione, in prossimità di detta scadenza, dell'evoluzione del contesto epidemiologico locale e dell'andamento della curva dei contagi;
- che durante il periodo di sospensione sopra indicato è garantito lo svolgimento delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica digitale integrata (d.a.d.).

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "L. Di Prisco" di Fontanarosa, alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, al Responsabile della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Angelo all'Esca.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Luogosano (AV), 30.01.2021



Il Sindaco
Dott. Carmine Ferrante
Carmine Ferrante